

BIESSE S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. IN PARTE STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 29 APRILE 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF") E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI"), COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI E INTEGRATI.

28 MARZO 2025

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* di Biesse S.p.A. (la “**Società**”, “**Biesse**” o l’“**Emittente**”), diffuso e stoccato tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it, nonché pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2025, è stata convocata l’assemblea della Società, in sede ordinaria e straordinaria (l’“**Assemblea**”), per il giorno **28 aprile 2025** alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il **29 aprile 2025** alle ore 10.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, comprensivo della rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024 a seguito del recepimento in Italia con D. Lgs. 125/2024 della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
2. Deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio 2024 di Biesse S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Conferimento dell’incarico e approvazione del compenso per la società di revisione per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (ss. mm. ii.) per gli esercizi 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti. Ratifica delle modifiche apportate al compenso dovuto da Biesse S.p.A. alla società di revisione per l’attività di revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

6. Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-*quinquies*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge n. 21/2024. Modifica dell’art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni delle proposte di deliberazioni di cui ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, in sede straordinaria, ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF.

* * * *

Conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 4, dello statuto della Società nonché dall’art. 135-*undecies.1* del TUF, l’intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea avverrà **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a **Computershare S.p.A.** – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies.1* del TUF (il “**Rappresentante**

Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega/subdelega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega/subdelega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.biesse.com, sezione “*Governance e Investitori/ Per gli investitori/ Assemblea dei soci 28/04/2025*”.

Il modulo di delega/subdelega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (ossia entro **giovedì 24 aprile 2025** per la prima convocazione ed entro **venerdì 25 aprile 2025** in caso di seconda convocazione) ed entro i medesimi termini la delega/subdelega potrà essere revocata.

La delega/subdelega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli Azionisti.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega/subdelega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 4677 6814 oppure all’indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro martedì **15 aprile 2025**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, dello statuto della Società, l’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

* * * *

6. INTRODUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO AI SENSI DELL'ART. 127-*QUINQUIES*, COMMA 2, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TUF), COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 21/2024. MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata in prima convocazione per il 28 aprile 2025 e, occorrendo, per il 29 aprile 2025 in seconda convocazione, è chiamata ad approvare talune modifiche allo statuto della Società (lo “**Statuto**”) relativamente all’articolo 6, ai fini del potenziamento del sistema di voto maggiorato *ex art.* 127-*quinquies* del TUF (la “**Modifica Statutaria**”).

1. Modifica statutaria proposta e sue motivazioni

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la Modifica Statutaria qui illustrata, al fine di dare attuazione all’istituto del voto maggiorato c.d. “rafforzato” introdotto dall’art. 14 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (la “**Legge Capitali**”), contenente una serie di misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali.

In particolare, la Legge Capitali ha novellato l’art. 127-*quinquies* del TUF (che già disciplinava l’istituto della maggiorazione del voto c.d. “ordinaria”) prevedendo la possibilità di una maggiorazione c.d. “rafforzata” con attribuzione – successivamente alla maturazione del primo periodo di 24 mesi della maggiorazione ordinaria che attribuisce 2 voti per ciascuna azione – di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 mesi di ulteriore detenzione ininterrotta delle azioni, fino a un massimo complessivo di dieci voti per ciascuna azione.

Obiettivo della Legge Capitali è, *inter alia*, quello di incentivare l’investimento a medio-lungo termine e, di riflesso, la stabilità della compagine azionaria, contrastando lo *short-termism*. Il legislatore ha perseguito tale obiettivo introducendo una maggiore flessibilità delle strutture di voto delle società quotate sui mercati di capitali italiani.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda agli Azionisti che, con deliberazione del 23 aprile 2018, l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato l’introduzione del voto maggiorato c.d. “ordinario” ai sensi dell’art. 127-*quinquies* del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, in continuità con tale scelta, ritiene che sia nel migliore interesse dei soci della Società e di tutti i suoi *stakeholder* esercitare la facoltà concessa dal legislatore con il novellato art. 127-*quinquies* del TUF e introdurre la maggiorazione rafforzata nello Statuto.

In sintesi, le ragioni sotese alla proposta del Consiglio di Amministrazione sono date dall’opportunità di:

- (i) incentivare il *long-term commitment* all’investimento nel capitale sociale della Società, così da garantire agli Azionisti che vogliono investire con prospettive di più ampio termine un maggior peso nelle procedure decisionali della Società; e
- (ii) contrastare la volatilità del titolo, spesso legata e dovuta allo *short-termism* di investitori finanziari.

2. Entità del beneficio del voto maggiorato e vesting period

Alla data odierna la legge consente di:

- (i) attribuire il beneficio del voto maggiorato “ordinario” a ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco (art. 127-*quinquies*, comma 1 del TUF); e

- (ii) riconoscere un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi, fino a un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione (art. 127-*quinquies*, comma 2 del TUF).

Il Consiglio di Amministrazione propone di recepire la modifica apportata all’istituto della maggiorazione del voto con l’attribuzione del beneficio nella misura massima consentita dalla legge, ovverosia 10 voti riconosciuti per ciascuna azione ininterrottamente detenuta dal medesimo socio.

Per chiarezza, si precisa che per gli Azionisti che abbiano già maturato la maggiorazione ordinaria per tutte o parte delle proprie azioni, il terzo voto maturerà decorsi 12 mesi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell’Assemblea straordinaria che eventualmente approverà la Modifica Statutaria.

3. Ulteriore disciplina

La legge rimette agli statuti la definizione delle modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi presupposti, imponendo l’istituzione di un apposito elenco tenuto dalla Società (l’**“Elenco”**).

Il Consiglio di Amministrazione non vi propone di modificare l’attuale disciplina prevista per la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, fatta eccezione per la proposta di inserire nello Statuto il riferimento alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (quali eventi al verificarsi dei quali il soggetto titolare del diritto reale legittimante interessato da tale evento straordinario conserva la maggiorazione del diritto di voto già maturata) per allineare il testo dello Statuto vigente al novellato art. 127-*quinquies* del TUF.

4. Effetti della modifica statutaria proposta sugli assetti proprietari della Società

Si evidenzia che alla data della presente relazione, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell’art. 120 del TUF, l’unico Azionista che attualmente detiene una percentuale superiore al 5% dei complessivi diritti di voto è Giancarlo Selci – tramite la società Bi.Fin S.r.l. – titolare di una partecipazione rappresentativa del 50,98% del capitale sociale e del 67,53% dei diritti di voto di Biesse, Azionista rilevante iscritto nell’Elenco alla data della presente relazione per n. 13.970.500 azioni (il **“Socio di Maggioranza”**).

Nell’ipotesi in cui il Socio di Maggioranza fosse l’unico a beneficiare della maggiorazione del voto rafforzata, sino al massimo di 10 voti per il numero di azioni attualmente iscritte nell’Elenco, e nessun altro Azionista dovesse richiedere la maggiorazione del voto, la percentuale di diritti di voto esercitabili dal Socio di Maggioranza incrementerebbe, nel corso degli anni, come indicato nella seguente tabella.

GARA	MAGGIORAZIONE DEL VOTO	DIRITTI DI VOTO DEL SOCIO DI MAGGIORANZA	DIRITTI DI VOTO DEGLI ALTRI AZIONISTI SENZA VOTO MAGGIORATO
2025	2	67,53%	32,47%
2026	3	75,73%	24,27%
2027	4	80,62%	19,38%
2028	5	83,87%	16,13%
2029	6	86,19%	13,81%
2030	7	87,92%	12,08%

2031	8	89,27%	10,73%
2032	9	90,35%	9,65%
2033	10	91,23%	8,77%

I calcoli che precedono si basano inoltre sul presupposto che gli Azionisti mantengano inalterata la propria partecipazione nel capitale sociale. I dati indicati rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli Azionisti.

5. Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifica statutaria

Anche ai fini di cui alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la presente proposta relativa alla Modifica Statutaria è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025, con voto favorevole dei consiglieri indipendenti che costituiscono la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica.

Nell'ambito della suddetta riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Selci, ha dichiarato di essere portatore di un interesse per conto proprio ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, in qualità di soggetto che indirettamente controlla la Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto, in particolare, che il *long-term commitment* degli Azionisti costituisca un importante valore per la Società e che, conseguentemente, il premio della maggiorazione del voto a beneficio dei *loyal shareholder* sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi *stakeholder*. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto che le motivazioni esposte nel paragrafo 1. della presente relazione siano adeguate a giustificare l'adozione della Modifica Statutaria in termini di interesse e convenienza per la Società.

La proposta di Modifica Statutaria sarà sottoposta all'Assemblea straordinaria convocata in data 28 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, in data 29 aprile 2025 in eventuale seconda convocazione. La proposta di delibera oggetto della presente relazione illustrativa non è stata approvata dai comitati consiliari (segnatamente, il “Comitato per la Remunerazione”, il “Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità” e il “Comitato Parti Correlate”), poiché la materia non rientra nelle loro competenze.

6. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8 del TUF, gli Azionisti di Biesse che non concorrono all'adozione della deliberazione (e, dunque, risultino assenti, astenuti o dissidenti) sulla Modifica Statutaria saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile (gli “**Azionisti Recedenti**”).

Ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3 del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il diritto di recesso è pari a Euro 7,77 per ciascuna azione Biesse. Il valore di liquidazione è stato calcolato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Biesse su Euronext Milan nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, gli Azionisti Recedenti potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, entro 15 giorni dalla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria di approvazione della Modifica Statutaria.

Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea straordinaria sarà pubblicato sul sito *internet* di Biesse e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante l'invio di una dichiarazione (la “**Dichiarazione di Recesso**”) con una delle seguenti modalità:

- (i) tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a Biesse S.p.A. presso c/o Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145, Milano;
- (ii) tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Azionista Recedente all'indirizzo PEC operations@pecservizioltioli.it; o
- (iii) tramite documento informatico sottoscritto con la firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, trasmesso dall'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, dell'Azionista Recedente all'indirizzo PEC operations@pecservizioltioli.it.

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere:

- (i) le generalità, il domicilio e un recapito telefonico dell'Azionista Recedente per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- (ii) il numero delle azioni per le quali l'Azionista Recedente intende esercitare il diritto di recesso; e
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui è aperto il conto sul quale sono depositate le azioni per le quali l'Azionista Recedente intende esercitare il diritto di recesso.

L'Azionista Recedente dovrà, inoltre, richiedere all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni per le quali intende esercitare il diritto di recesso l'emissione di una comunicazione – ai sensi del Provvedimento Unico Post Trading del 13 agosto 2018 ss. mm. ii. – attestante: (i) la titolarità ininterrotta delle azioni oggetto di recesso in capo all'Azionista Recedente da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria e fino al momento del rilascio della comunicazione dell'intermediario; nonché (ii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di recesso.

La comunicazione emessa dall'intermediario dovrà essere trasmessa, con una delle modalità sopra indicate.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l'Azionista Recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso l'attestazione del creditore pignoratizio o del terzo in cui favore sono costituiti gli altri vincoli con cui tale soggetto presta il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell'Azionista Recedente.

Un *format* della Dichiarazione di Recesso sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Società [“www.biesse.com”](http://www.biesse.com) nella sezione *Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci 28/04/2025*.

Ulteriori dettagli relativi ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli Azionisti di Biesse in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili mediante comunicazioni pubblicate sul sito *internet* della Società [“www.biesse.com”](http://www.biesse.com), sul meccanismo di stoccaggio “1info” all'indirizzo [“www.1info.it”](http://www.1info.it) nonché su un quotidiano a diffusione nazionale ove richiesto dalla normativa applicabile.

Le azioni Biesse per le quali sia esercitato il recesso non potranno essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime nell'ambito della procedura di liquidazione prevista dalla normativa applicabile. In particolare, le azioni Biesse in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri Azionisti e, successivamente, le azioni non collocate nell'ambito dell'offerta in opzione e prelazione potranno, a esclusiva discrezione della Società, essere collocate mediante offerta sul mercato; le azioni che eventualmente residuino saranno acquistate da Biesse al valore di liquidazione.

La suddetta procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, così come il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli Azionisti Recedenti, saranno condizionati al mancato avveramento della Condizione Risolutiva (come

infra definita). Se la Condizione Risolutiva dovesse avverarsi e, conseguentemente, la Modifica Statutaria dovesse perdere efficacia, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli Azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento venga effettuato in favore dei suddetti Azionisti.

7. Efficacia della modifica statutaria

La Modifica Statutaria, ove approvata dall’Assemblea straordinaria, avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione della delibera dell’Assemblea straordinaria presso il competente registro delle imprese. Sarà data notizia dell’avvenuta iscrizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* della Società “www.biesse.com”, sul meccanismo di stoccaggio “linfo” all’indirizzo “www.linfo.it” nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Tuttavia, l’efficacia della Modifica Statutaria verrà meno laddove l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Biesse agli Azionisti Recedenti (l’“**Ammontare del Recesso**”), ecceda complessivamente l’importo di Euro 15.000.000,00 (la “**Condizione Risolutiva**”).

Resta fermo che l’Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’art. 2437-*quater*, commi 1 e 3 del codice civile, o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 4 del codice civile.

La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare alla Condizione Risolutiva, anche ove avverata.

Biesse comunicherà al mercato l’avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia) della Condizione Risolutiva.

8. Testo della modifica statutaria

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria la Modifica Statutaria qui illustrata che intende dare attuazione all’istituto del voto maggiorato c.d. “rafforzato” introdotto dalla Legge Capitali.

Si propone, pertanto, di modificare l’articolo 6 dello Statuto nei termini qui di seguito illustrati.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>1. Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto. In deroga a tale principio generale, ciascuna azione dà diritto a due voti a condizione che: (i) l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall’iscrizione nell’elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>1. Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto. In deroga a tale principio generale, ciascuna azione dà diritto a due voti a condizione che: (i) l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall’iscrizione nell’elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>data di decorso del periodo continuativo.</p> <p>2. Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.</p> <p>3. Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco</p>	<p>data di decorso del periodo continuativo (la “Maggiorazione Ordinaria”).</p> <p>È inoltre attribuito un voto ulteriore (la “Maggiorazione Rafforzata”) alla scadenza di ogni periodo continuativo di dodici mesi (ciascuno, un “Periodo Continuativo”):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) a partire dalla data di maturazione della Maggiorazione Ordinaria; o (b) per i soggetti che, alla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 28 aprile 2025 che ha introdotto la Maggiorazione Rafforzata, abbiano già maturato la Maggiorazione Ordinaria e siano iscritti nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo e conservino tale maggiorazione, dalla data di iscrizione di tale delibera, <p>a ciascuna azione appartenuta (in forza di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto) al medesimo soggetto iscritto nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo, fino a un massimo complessivo di 10 voti per azione.</p> <p>In particolare, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 2 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 24 mesi; (ii) 3 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 36 mesi; (iii) 4 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 48 mesi; (iv) 5 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 60 mesi; (v) 6 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 72 mesi; (vi) 7 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 84 mesi; (vii) 8 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 96 mesi; (viii) 9 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 108 mesi; (ix) 10 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 120 mesi. <p>2. (<i>invariato</i>)</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.</p> <p>4. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</p> <p>5. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni: (i) di nuova emissione in caso di aumento gratuito di capitale; (ii) spettanti in cambio delle azioni preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le azioni di nuova emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nel l'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le azioni preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle azioni di nuova emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle azioni preesistenti.</p> <p>6. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.</p> <p>7. Si conserva il voto maggiorato sulle azioni della Società diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione della Società. Il beneficio è altresì conservato nel caso in cui il diritto reale legittimamente sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di</p>	<p>3. (<i>invariato</i>)</p> <p>4. (<i>invariato</i>)</p> <p>5. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni: (i) di nuova emissione in caso di aumento gratuito di capitale; (ii) spettanti in cambio delle azioni preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le azioni di nuova emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nel l'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso necessario -di 24 (ventiquattro) mesi-; invece, ove la maggiorazione di voto per le azioni preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle azioni di nuova emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle azioni preesistenti.</p> <p>6. (<i>invariato</i>)</p> <p>7. (<i>invariato</i>)</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.</p> <p>8. La maggiorazione del diritto di voto viene inoltre meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa; (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo; (c) in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiducianti; (d) in caso di fusione e scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, ove ad esito della fusione e della scissione non si verifichi una variazione del soggetto che esercita il controllo sulla entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (e) in caso di trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile); e (f) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante. Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.</p> <p>9. Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La</p>	<p>8. La maggiorazione del diritto di voto viene inoltre meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa; (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo; (c) in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiducianti; (d) in caso di fusione e scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, ove ad esito della fusione e della scissione non si verifichi una variazione del soggetto che esercita il controllo sulla entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione (questa previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19); (e) in caso di trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile); e (f) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante. Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa</p> <p>9. Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.</p> <p>10. La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>11. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.</p>	<p>comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa necessario di almeno 24 (ventiquattro) mesi.</p> <p>10. (invariato)</p> <p>11. (invariato)</p>

Salvo la Condizione Risolutiva, la Modifica Statutaria in oggetto avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al **sesto** punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 6 dello statuto sociale,

DELIBERA

1. *di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, come indicato nella colonna denominata “Nuovo Testo Proposto” (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, quindi, di adottare la maggiorazione del voto rafforzata ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2 del TUF;*
2. *di stabilire che l'efficacia della modifica all'articolo 6 dello Statuto Sociale di cui al punto 6 (relativa alla introduzione del voto maggiorato rafforzato) sia condizionata al mancato avveramento della seguente condizione risolutiva posta nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinunciarvi, anche ove avverata: che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Biesse S.p.A. agli azionisti recedenti ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, commi 1 e 3 del codice civile, o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, ecceda complessivamente l'importo di Euro 15.000.000,00;*

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese nonché il potere di apportare al regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emissario tutte le modifiche necessarie e/o opportune alla luce della precedente deliberazione, nonché per porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Biesse S.p.A. in conseguenza dell'adozione della presente delibera”.*

* * * *

Pesaro, lì 28 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione